

INDICE

ACCORDO QUADRO.....	2
ARTICOLO 1 – PREMESSE E DEFINIZIONI.....	2
ARTICOLO 2 - OGGETTO DELL'ACCORDO QUADRO	3
ARTICOLO 3 - OBBLIGHI APPALTATORE	4
ARTICOLO 4 – DURATA – IMPORTO – PREZZI UNITARI.....	6
ARTICOLO 5 – REVISIONE PREZZI	7
ARTICOLO 6 - DIREZIONE ESECUZIONE CONTRATTO E VERBALE DI AVVIO DEL SERVIZIO.....	8
ARTICOLO 7 – CONTABILITA' E TERMINI DI PAGAMENTO	8
ARTICOLO 8 - PENALI	9
ARTICOLO 9 – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA DELL'ACCORDO QUADRO	10
ARTICOLO 10 – RECESSO DALL'ACCORDO QUADRO	11
ARTICOLO 11 – DIVIETO DI MODIFICHE INTRADOTTE DALL'APPALTATORE	11
ARTICOLO 12 - CAUZIONE DEFINITIVA	11
ARTICOLO 13 – ASSICURAZIONI A CARICO DELL'APPALTATORE.....	11
ARTICOLO 14 – SUBAPPALTO	12
ARTICOLO 15 – ADEMPIMENTI RETRIBUTIVI E CONTRIBUTIVI –	12
ARTICOLO 16 - CESSIONE DELL'ACCORDO QUADRO	12
ARTICOLO 17 – ESECUZIONE IN DANNO.....	13
ARTICOLO 18 - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI.....	13
ARTICOLO 19 - SICUREZZA SUL LAVORO.....	13
ARTICOLO 20 – MODIFICHE E VARIANTI.....	13
ARTICOLO 21 - ELEZIONE DI DOMICILIO	13
ARTICOLO 22 - SPESE CONTRATTUALI.....	14
ARTICOLO 23 – PROTOCOLLO DI LEGALITÀ.....	14
ARTICOLO 24 - FORO COMPETENTE.....	17
ARTICOLO 25 - DOCUMENTI ACCORDO QUADRO	17
ARTICOLO 26 - DISPOSIZIONI FINALI	17

ACCORDO QUADRO
PER IL SERVIZIO DI CONSEGNA/RITIRO ATTREZZATURE PER LA RACCOLTA
DIFFERENZIATA SUL TERRITORIO COMUNALE DI NAPOLI.
CIG: 9657071318

TRA

ASIA Napoli S.p.A. (codice fiscale e P. Iva 07494740637) con sede in Napoli, alla Via Ponte dei Francesi n. 37/D, in persona dell'Amministratore Unico e legale rappresentante pro tempore Domenico Ruggiero (di seguito denominata anche solo "ASIA" o "Committente")

E

Ambiente Solidale Società cooperativa ONLUS, P.Iva e codice fiscale: 05384481213, con sede legale in via Cupa Sant'Aniello n. 96 Napoli, in persona del rappresentante dell'impresa sig. Antonio Capece, di seguito denominato "Appaltatore")

Congiuntamente definite "Parti".

PREMESSO

- 1) che ASIA con determina a contrarre dell'Amministratore Unico n. 14 del 13 febbraio 2023, ha disposto l'indizione di una procedura aperta, lotto unico, finalizzata alla conclusione di un accordo quadro con un unico operatore economico, ai sensi dell'art. 54, comma 3, del d. lgs. 50/2016, per l'affidamento del servizio di consegna e ritiro delle attrezzature per la raccolta differenziata sul territorio comunale di Napoli;
- 2) che in esecuzione della predetta determina a contrarre, ASIA, con bando pubblicato sulla GU/S 35 del 17 febbraio 2023, ha indetto la procedura aperta innanzi menzionata da aggiudicare secondo il criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 4, lett. b) del Codice;
- 3) che il Committente con determina dell'Amministratore Unico del 5 maggio 2023 n. 68 ha disposto l'aggiudicazione della procedura aperta n. 505/ACU/2023 all'operatore economico Ambiente Solidale società cooperativa sociale ONLUS che ha offerto una percentuale di ribasso medio pesato del 7,55% sui prezzi unitari posti a base di gara;
- 4) che il Committente ha concluso, con esito positivo, tutte le verifiche in ordine alla sussistenza in capo all'Impresa dei requisiti generali di cui all'art. 80 del d. lgs. 50/2016;
- 5) che l'Appaltatore ha altresì comprovato i requisiti di capacità tecnico – professionale previsti dalla *lex* di gara;
- 6) che in funzione della sottoscrizione del presente contratto, l'Appaltatore ha presentato entro il termine previsto, le polizze per la stipula del presente contratto.

Tanto premesso si conviene e si stipula quanto segue:

ARTICOLO 1 – PREMESSE E DEFINIZIONI

- 1.1 Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente accordo quadro, ivi inclusa tutta la documentazione di gara, ancorché non materialmente allegata, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo quadro:

- a) Capitolato speciale d'appalto;
- b) Offerta economica dell'Appaltatore;
- c) DUVRI fornito in gara;

1.2 Definizioni

Nell'ambito del presente Accordo quadro, si intende:

- a) per **Committente e/o Stazione Appaltante** si intende la società A.S.I.A NAPOLI SpA come in epigrafe identificata;
- b) per **Appaltatore** si intende la società Ambiente Solidale società cooperativa ONLUS come in epigrafe identificata che, conseguentemente, sottoscrive il presente accordo quadro impegnandosi a quanto nello stesso previsto;
- c) per **Accordo Quadro** si intende il presente accordo, comprensivo di tutti i suoi allegati innanzi richiamati, concluso da A.S.I.A. Napoli SpA, da una parte, e l'appaltatore, dall'altra, con lo scopo di disciplinare le condizioni e le modalità di affidamento e di esecuzione delle prestazioni oggetto del presente accordo;
- d) per **Capitolato Speciale di Appalto** si intende il CSA accettato in sede di gara;
- e) per **Ordinativo** si intende la richiesta di consegna/ ritiro contenitori emessa dal Servizio Logistica RD mediante il software di gestione centralizzato utilizzato, emesso in conformità a quanto previsto dal CSA;
- f) per **Responsabile del Procedimento** si intende l'ing. Paolo Stanganelli;
- g) per **Direttore dell'Esecuzione del Contratto** si intende il Sig. Saverio Maione della Direzione Operativa di ASIA.

ARTICOLO 2 - OGGETTO DELL'ACCORDO QUADRO

2.1 La Stazione Appaltante affida all'Appaltatore, che accetta, l'incarico di eseguire il servizio di consegna/ritiro di attrezzature per la raccolta differenziata sul territorio comunale di Napoli. Rientrano nel presente contratto le prestazioni descritte nel CSA, nelle schede tecniche e in tutti i relativi allegati compresi nella documentazione di gara.

2.2 La stipula del presente accordo quadro non vincola in alcun modo la Stazione Appaltante all'effettuazione di tutti i servizi previsti, ma fa unicamente sorgere l'obbligo, in capo all'Appaltatore, di dare esecuzione ai predetti servizi nei termini di seguito specificati e comunque in conformità a quanto previsto nel CSA.

2.3 Gli ordini di lavoro, emessi dal Servizio Logistica, devono indicare la quantità, la tipologia delle attrezzature da consegnare e l'indicazione delle utenze da servire e gli eventuali orari, nonché tutte le altre informazioni previste dal capitolato speciale di appalto.

2.4 L'Appaltatore deve adempiere secondo buona fede, diligenza e a perfetta regola d'arte tutte le obbligazioni assunte con il presente Accordo Quadro e con i relativi ordinativi, in base ai principi del codice civile. Le Parti si obbligano a cooperare in buona fede ai fini del miglior esito del servizio appaltato, comunicandosi reciprocamente, anticipatamente e tempestivamente ogni evento di natura soggettiva e/o oggettiva che possa ritardare, compromettere o ostacolare del tutto le prestazioni di cui al presente accordo o dei singoli ordinativi. L'Appaltatore assume la responsabilità per danni diretti e/o indiretti subiti dalla Stazione Appaltante e/o da terzi che trovino causa od occasione nelle prestazioni contrattuali e nella mancata, o ritardata, esecuzione a regola d'arte delle stesse;

2.5 La Stazione Appaltante svolge, ai sensi dell'art. 177, comma 2, del D. Lgs. n. 152/2006 un servizio di pubblica utilità di cui deve essere garantita la continuità. In ragione di tale circostanza il servizio oggetto del presente contratto,

nella sua globalità, costituisce servizio essenziale ed obbligatorio e dovrà essere sempre garantito con continuità ed efficacia. L'appaltatore in nessun caso potrà, quindi, sospendere od interrompere il servizio, che dovrà essere assicurato anche in caso di eventuali eventi eccezionali.

ARTICOLO 3 - OBBLIGHI APPALTATORE

3.1 L'Appaltatore si obbliga, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- a) ad eseguire i servizi in conformità a quanto stabilito nel CSA e nei relativi allegati, forniti in gara, le cui previsioni ed obblighi devono intendersi integralmente trascritti nel presente accordo quadro;
- b) a rispettare tutte le indicazioni e le prescrizioni relative alle modalità di esecuzione del servizio di consegna/ritiro attrezzature impartite dal RUP/DEC di ASIA;
- c) a formare il proprio personale sulle attività da svolgere sul territorio affinché lo stesso indirizzi al Call Center di Asia, eventuali utenti che manifestassero l'esigenza di richiedere informazioni e sporgere reclami;
- d) ad utilizzare, automezzi, idonei per il trasporto delle attrezzature adeguatamente attrezzati e con idonee dimensioni al fine di consentire l'espletamento delle attività secondo quanto stabilito nel CSA;
- e) ad assicurare l'idoneità tecnica, funzionale nonché la piena efficienza degli automezzi destinati al trasporto delle attrezzature per la raccolta differenziata dei rifiuti;
- f) a provvedere tempestivamente alla sostituzione di quegli automezzi che dovessero, nel corso dell'appalto, divenire non più utilizzabili, rimpiazzandoli con altrettanti di pari caratteristiche dandone tempestiva comunicazione ad ASIA;
- g) a riportare sugli sportelli degli automezzi utilizzati per le attività, una targa magnetica di formato minimo A3 con la dicitura indicata nel CSA;
- h) a limitare, al massimo, il disagio al traffico cittadino durante lo svolgimento del servizio e limitare la sosta degli automezzi al tempo strettamente necessario alle operazioni, sempre nel rispetto delle norme del Codice della strada al fine di garantire la sicurezza della circolazione;
- i) a provvedere autonomamente, a proprio onere e cura, a richiedere le autorizzazioni al transito nelle zone ZTL ricadenti nei territori serviti, provvedendo ad inoltrare adeguata domanda ai preposti uffici di competenza del Comune di Napoli, siti in Piazza Dante Alighieri. La domanda dovrà essere corredata da copia del provvedimento di aggiudicazione;
- j) a garantire che i contenitori giungano al destinatario previsto in perfette condizioni esenti quindi da rotture e deterioramenti;
- k) a custodire ed utilizzare con diligenza le attrezzature messe a disposizione dalla Stazione Appaltante per tutta la durata contrattuale, e a restituirle al termine delle attività, fatto salvo il deterioramento risultante dal loro normale uso;
- l) a denunciare tempestivamente alle autorità competenti l'eventuale furto delle attrezzature e a provvedere a proprie spese all'acquisto delle nuove;
- m) a custodire in conto deposito presso un magazzino coperto indicato in gara, i contenitori affidati dalla Stazione Appaltante;
- n) in caso di ricezione di materiali dal fornitore ASIA: 1) a provvedere alla verifica della tipologia e dei quantitativi segnalando alla Stazione Appaltante ASIA qualsiasi anomalia; 2) a firmare la ricezione della merce per conto ASIA, riportando almeno quattro numeri di matricola per volumetria e frazione; 3) a trasmettere il DDT al Magazzino Generale di ASIA, che provvederà a contabilizzare il carico sul magazzino in conto deposito del fornitore;

- o) in caso ricezione di materiali dai magazzini di ASIA: 1) a verificare la tipologia e i quantitativi di ricezione di contenitori; 2) a controfirmare per ricezione la bolla di trasferimento dal magazzino;
- p) ad aggiornare con cadenza mensile la relativa giacenza del deposito dei contenitori comunicandolo alla Stazione Appaltante, a mezzo e-mail al Servizio Logistica RD;
- q) ad eseguire il servizio ordinario secondo le modalità e la tempistica previste nel CSA;
- r) ad eseguire le “Consegne su progetto Pap” secondo le modalità e la tempistica previste al paragrafo 3.2 del CSA;
- s) a garantire per lo svolgimento delle attività, la disponibilità di un numero di squadre idonee, per numero e capacità tecniche, a sopperire alle esigenze di esecuzione del servizio così come descritto nel capitolato speciale d'appalto;
- t) a comunicare alla Stazione Appaltante il nominativo di un referente a cui compete il ruolo di referente nei rapporti con il Direttore dell'Esecuzione del Contratto e con il Servizio Logistica RD di Asia per l'organizzazione e l'esecuzione del servizio;
- u) a segnalare ad *horas* al Direttore dell'Esecuzione del Contratto e al Servizio Logistica RD Manutenzione di ASIA, ogni circostanza, imprevisto o quant'altro possa pregiudicare il regolare svolgimento del servizio di consegna/ritiro contenitori;
- v) ad utilizzare mezzi, attrezzature, impianti e materiali conformi alla normativa vigente e muniti di tutte le autorizzazioni e/o abilitazione eventualmente occorrenti;
- w) ad applicare, per tutta la durata dell'accordo quadro, gli sconti offerti in gara sui prezzi unitari;
- x) ad assumersi ogni responsabilità (anche derivante da multe per infrazioni al Codice della Strada e per i mancati pagamenti dei pedaggi autostradali), manlevando la Stazione Appaltante da ogni responsabilità, a riguardo;
- y) a comunicare tempestivamente e comunque entro 7 giorni, alla Stazione Appaltante, ogni modifica/cambiamento dei soggetti di cui all'art. 80, comma 3, del D. Lgs. n. 50/2016 che dovesse intervenire in corso di contratto, onde consentire alla Stazione Appaltante di poter eseguire le verifiche di legge.

3.2 Personale

L'Appaltatore è responsabile del personale utilizzato nell'esecuzione del contratto che dovrà essere munito di mezzi adeguati a garantire il regolare e corretto funzionamento dell'attività. L'Appaltatore si obbliga ad applicare, nei confronti dei lavoratori dipendenti, le condizioni previste dai contratti collettivi di lavoro di categoria e dagli eventuali accordi integrativi vigenti. Inoltre, dovrà provvedere, a propria cura e spese, al regolare ed effettivo adempimento in ordine agli obblighi assicurativi e previdenziali di legge, lasciando comunque indenne la Stazione Appaltante da qualunque conseguenza negativa che dovesse scaturire a seguito della mancata osservanza da parte dell'Impresa degli impegni e degli obblighi di cui innanzi. L'Appaltatore nella gestione del servizio adotta, inoltre, tutti gli accorgimenti ed i dispositivi di protezione per la tutela della sicurezza dei lavoratori, nel rispetto della normativa dettata dal Decreto Legislativo 81/2008 e s.m.i.

L'Appaltatore, in particolare, si obbliga:

- a. ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché in materia previdenziale, infortunistica e di sicurezza sul luogo di lavoro, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri;
- b. a trasmettere alla Stazione Appaltante, prima dell'inizio del servizio, l'elenco di tutte le risorse impiegate nell'appalto (con indicazione di nome, cognome, n. matricole, data di nascita, data di assunzione, livello di

inquadramento) nonché a comunicare preventivamente alla Stazione Appaltante ogni eventuale variazione del predetto personale;

c. a manlevare, anche giudizialmente, la Stazione Appaltante da qualsiasi responsabilità derivante da azioni proposte direttamente nei confronti della stessa da parte di dipendenti dell'Appaltatore ai sensi dell'art. 1676 c.c. ovvero ai sensi dell'art. 29, comma 2, del D. Lgs n. 276/2003.

3.5 L'Appaltatore è integralmente responsabile dell'operato dei propri dipendenti, nonché di qualsiasi danno o inconveniente causato a terzi e/o cose dal personale addetto al servizio, manlevando la Stazione Appaltante, anche in sede giudiziale, da ogni responsabilità, diretta o indiretta, sia civile che penale.

L'Appaltatore deve rendere edotti i dipendenti addetti al servizio dei rischi specifici connessi all'esecuzione delle varie tipologie di prestazioni previste nel CSA ottemperando le norme concernenti la sicurezza sui luoghi di lavoro ed alla prevenzione degli infortuni secondo quanto previsto dal D. Lgs. 81/2008 e sue s.m.i. L'Appaltatore dovrà garantire la disponibilità di personale per l'intera durata dell'appalto e sempre in misura sufficiente a svolgere il servizio in modo pieno ed efficiente, in conformità a quanto previsto dal CSA. L'Appaltatore dovrà essere in grado di sostituire immediatamente il personale assente a qualunque titolo con altro personale munito dei medesimi requisiti professionali o con esperienza maturata in servizi analoghi. Sono sempre a carico dell'Appaltatore tutte le incombenze connesse alla gestione delle attrezzature utilizzate, come pure i danni alle attrezzature e ai macchinari causate dalla gestione dei servizi, escluse quelle derivanti dal normale utilizzo. L'Appaltatore e il suo personale dipendente, devono uniformarsi a tutte le norme di carattere generale emanate e rispettare le consuete norme di educazione che definiscono i criteri di un comportamento civile e di correttezza nel lavoro. Si precisa che nessun vincolo o rapporto potrà sorgere nei confronti della Stazione Appaltante con il personale che opera per l'Appaltatore.

ARTICOLO 4 – DURATA – IMPORTO – PREZZI UNITARI

4.1 Durata

- a) Il presente accordo quadro avrà la durata di 12 mesi decorrenti dalla data di stipula ovvero dalla data di avvio del servizio qualora antecedente alla data di stipula dell'accordo quadro. Per durata si intende il periodo entro il quale la Stazione Appaltante potrà emettere i singoli ordinativi.
- b) La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di rinnovare l'accordo quadro alle medesime condizioni, per una durata pari a 12 mesi, per un importo di Euro 177.919,30 oltre iva, come per legge. La Stazione Appaltante esercita tale facoltà, comunicandola all'Appaltatore mediante posta elettronica certificata almeno 15 giorni prima della scadenza del presente accordo quadro. Il rinnovo deve essere formalizzato con apposito atto sottoscritto digitalmente tra le Parti.

4.2 Importo accordo quadro

L'importo complessivo totale a base di gara e di contratto è complessivamente pari ad **Euro 360.000,00** oltre Iva, come per legge, per il servizio di 24 mesi, di cui **Euro 177.919,30** per le prestazioni relative al servizio base (mesi 12), **Euro 177.919,30** per l'eventuale attivazione dell'opzione relativa al prosieguo del servizio per un periodo massimo di ulteriori 12 mesi ed **Euro 4.161,40** per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.

L'importo dell'accordo quadro deve intendersi come un tetto massimo raggiungibile e le eventuali variazioni in diminuzione non potranno costituire motivo di rivalsa e/o di opposizione alcuna.

La Stazione Appaltante corrisponderà all'Appaltatore per le attività di rigenerazione delle attrezzature riutilizzabili; attività A1 e attività A2, i seguenti Prezzi, al netto del ribasso offerto sui prezzi unitari posti a base di gara pari al 7,55%:

Attività di rigenerazione delle attrezzature riutilizzabili

Servizio di recupero comprensivo di movimentazione € 6,84 /pz.

Attività A1:

D Importo per il raggiungimento dell'utenza (consegna) € 11,28/consegna;

E1 Importo per la movimentazione di attrezzature di tipo a) € 0,92/pz;

E2 Importo per la movimentazione di attrezzature di tipo b) € 2,59/pz;

E3 importo per la movimentazione di attrezzature di tipo c) € 6,01/pz.

Attività A2 (vedasi paragrafo 3.2 del capitolato speciale d'appalto):

P1 Importo per movimentazione tipo a): € 1,20 /pz;

P2 Importo per movimentazione tipo b): € 3,14/pz;

P3 Importo per movimentazione tipo c): € 5,32 /pz.

I prezzi unitari (iva esclusa), di cui sopra, devono intendersi comprensivi di ogni onere necessario per la regolare esecuzione del servizio ivi compresi i costi per la sicurezza e per la manodopera sostenuti dall'Appaltatore.

ARTICOLO 5 – REVISIONE PREZZI

Ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 106, comma 1 lett. a) del D. Lgs n. 50/2016 e all'art. 29 del Decreto Legge n. 4/2022 (convertito nella Legge n. 25/2022) è ammessa la revisione dei prezzi unitari in caso di attivazione dell'opzione di rinnovo e, dunque, solo a partire dal 13° mese dall'avvio delle prestazioni dedotte in appalto.

La verifica finalizzata all'eventuale modifica dei prezzi sarà effettuata con specifica istruttoria sulla base di idonea e dettagliata documentazione che dovrà essere fornita dall'impresa aggiudicataria delle prestazioni. La stessa farà riferimento, ove presenti, ai costi standard definiti per le prestazioni oggetto dell'appalto conformemente al disposto dell'art. 106, comma 1, del D. Lgs. 50/2016. L'eventuale revisione dei prezzi sarà autorizzata dall'organo amministrativo della Stazione Appaltante

La verifica, finalizzata all'eventuale modifica dei prezzi, sarà effettuata con specifica istruttoria, sulla base di idonea e dettagliata documentazione che dovrà essere fornita dall'impresa aggiudicataria delle prestazioni. La stessa farà riferimento, ove presenti, ai costi standard definiti per le prestazioni oggetto dell'appalto conformemente al disposto dell'art. 106, comma 1, del D. Lgs. 50/2016. La eventuale revisione dei prezzi sarà autorizzata dall'organo amministrativo della Stazione Appaltante su proposta documentata del R.U.P. Fermo restando che non si darà luogo ad alcuna revisione se la variazione dei prezzi unitari di aggiudicazione fosse inferiore al 10,00%, la revisione dei predetti prezzi sarà effettuata solo per l'eccedenza, in aumento o diminuzione, rispetto al 10,00% del prezzo di aggiudicazione.

Resta ferma la facoltà da parte della stazione appaltante di procedere alla risoluzione del contratto nel caso in cui i suddetti aumenti dovessero rendere l'esecuzione dell'appalto troppo onerosa.

Resta inteso che la Stazione Appaltante potrà richiedere all'impresa aggiudicataria il miglioramento delle condizioni economiche ove la prima verifichi un miglioramento delle condizioni di mercato rispetto a quelle di aggiudicazione. A tale circostanza si applicano le medesime regole valevoli per il caso di aumento dei prezzi.

ARTICOLO 6 - DIREZIONE ESECUZIONE CONTRATTO E VERBALE DI AVVIO DEL SERVIZIO

6.1 La Stazione Appaltante ha affidato al Sig. Saverio Maione l'incarico di Direttore dell'Esecuzione del Contratto (di seguito anche DEC), con il compito:

- a) di verificare che il servizio sia eseguito in conformità a quanto previsto nell'accordo quadro e nel capitolato speciale d'appalto;
- b) di impartire prescrizioni e istruzioni, mediante ordini di lavoro, in merito alla corretta esecuzione del servizio di consegna e ritiro di contenitori.

6.2 Il Direttore dell'Esecuzione del Contratto, nell'espletamento delle proprie funzioni, si avvale del personale del Servizio di Movimentazione attrezzature per la raccolta dei Pap e del personale del Magazzino della Stazione Appaltante.

6.3 Il Responsabile del Procedimento autorizza il Direttore dell'esecuzione del contratto a dare avvio all'esecuzione dei servizi. L'avvio del servizio deve risultare da apposito verbale redatto ai sensi dell'art. 19 del DM n. 49/2018.

6.4 Ai sensi del combinato disposto dell'art. 8, comma 1, lett. a) della legge n. 120/2020 e dell'art. 32, comma 8, del d. lgs. 50/2016, è stata autorizzata l'esecuzione in via d'urgenza del servizio attraverso apposito provvedimento del RUP.

6.5 Il verbale di inizio del servizio sotto riserva di legge è stato sottoscritto in data 5 maggio 2023 con avvio del servizio previsto per 9 maggio 2023.

ARTICOLO 7 – CONTABILITA' E TERMINI DI PAGAMENTO

7.1 Modalità di fatturazione e termini di pagamento degli interventi di ritiro e consegna attrezzature.

Una volta completate, con esito positivo, le operazioni di consegna/ritiro dei contenitori sul territorio cittadino, l'Appaltatore emette, con cadenza mensile, fattura in base al consuntivo delle movimentazioni (es. consegne/ritiri/recuperi) eseguite nel mese di riferimento.

La Stazione Appaltante esegue il pagamento di ciascuna fattura entro il termine di 60 giorni d.f.f.m. dal ricevimento della stessa previa attestazione della regolare esecuzione del servizio svolto dall'Appaltatore. Le fatture devono riportare obbligatoriamente negli appositi campi previsti nel tracciato ministeriale del file XML per l'emissione della fattura elettronica il CIG, l'ordine, il codice univoco dell'ASIA Napoli M5UXCR1.

La fattura deve essere intestata ad A.S.I.A. – Napoli S.p.A, Via Ponte dei Francesi 37/D- 80146 NAPOLI ed inviata a mezzo PEC all'indirizzo asianapoli.afc@pec.it. Le fatture emesse dall'Appaltatore soggiacciono alla disciplina di cui all'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972 così come emendato dall'art. 1 del Decreto Legge n. 50/2017 (convertito nella Legge n. 96/2017).

7.2 Il pagamento delle fatture è inoltre subordinato all'acquisizione, da parte della Stazione Appaltante, del documento unico di regolarità contributiva (DURC) rilasciato da INPS/INAIL e alle verifiche ex art. 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

7.3 Le fatture emesse dal Fornitore soggiacciono alla disciplina di cui all'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972, così

come emendato dall'art. 1 del Decreto Legge n. 50/2017 (convertito nella Legge n. 96/2017). I pagamenti verranno effettuati esclusivamente con accredito sul conto corrente bancario dedicato di cui alla legge 136/2010.

7.4 Ai sensi dell'art. 30, comma 5, del D. Lgs n. 50/2016, la Stazione Appaltante opererà una ritenuta dello 0,50% sull'importo netto progressivo delle prestazioni. Tali ritenute potranno essere svincolate solo in sede di liquidazione finale, previa acquisizione e verifica del DURC da parte della Stazione Appaltante.

ARTICOLO 8 - PENALI

8.1 La Stazione Appaltante si riserva di applicare:

- a) una penale di Euro 200,00 per ogni giorno di ritardo nella consegna/ritiro delle attrezzature;
- b) una penale di Euro 500,00 nel caso di violazione da parte dell'Appaltatore dell'obbligo di custodire al coperto le attrezzature affidate da ASIA in conto deposito;
- c) una penale di euro 10,00 nel caso di mancato ritiro di ciascun contenitore per cui era stato già emesso l'ordinativo di ritiro positivamente consuntivato. Tale circostanza può essere rilevata anche nell'ambito delle attività di controllo ordinario espletate sul territorio dal personale operativo della Stazione Appaltante;
- d) una penale di Euro 100,00 per ogni giorno di ritardo rispetto al termine entro il quale l'Appaltatore deve provvedere alla consegna/ritiro delle attrezzature;
- e) una penale di Euro 50,00 nel caso in cui venga riscontrato dalla Stazione Appaltante la violazione dell'obbligo di assemblaggio dell'assale per le attrezzature di categoria b);
- f) una penale di Euro 20,00 nel caso in cui l'Appaltatore restituisca una scheda di consegna incompleta in tutte le sue parti (servizio ordinario/servizio pap);
- g) una penale di Euro 20,00 qualora l'Appaltatore consegni le attrezzature prima dell'orario di lavoro previsto nel CSA;
- h) una penale di Euro 5,00 per ogni contenitore consegnato in meno qualora, per l'attività del servizio porta a porta, non si concludesse entro il termine di progetto stabilito, salvo diversa richiesta della Stazione Appaltante.

8.2 Resta inteso che la Stazione Appaltante ha diritto, ai sensi dell'art. 1382 Cod. Civ., al risarcimento del maggior danno subito a causa della mancata o inesatta esecuzione del servizio. Nel maggior danno va ricompreso l'eventuale costo sostenuto dalla Stazione Appaltante qualora abbia fatto ricorso a soggetti terzi per lo svolgimento del servizio o abbia dovuto sostituire l'automezzo non tempestivamente inviato.

8.3 Gli inadempimenti contrattuali, che danno luogo all'applicazione delle penali di cui alle precedenti lettere, verranno contestate per iscritto dalla Stazione Appaltante entro il termine di 5 giorni da quando si è verificato l'inadempimento. L'Appaltatore dovrà comunicare in ogni caso le proprie deduzioni, supportate da una chiara ed esauriente documentazione, al Responsabile del Procedimento e al Direttore dell'Esecuzione del Contratto nel termine massimo di 5 giorni dalla contestazione ricevuta. Qualora dette deduzioni non siano ritenute accoglibili a giudizio della Stazione Appaltante ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, potranno essere applicate le penali stabilite nel presente accordo quadro.

8.4 La Stazione Appaltante si riserva di detrarre l'importo delle penali innanzi indicate dalle rate di acconto e dalla rata di saldo, a propria discrezionale scelta, indipendentemente dalla temporalità dell'inadempimento, senza che ciò possa intendersi quale rinuncia all'applicazione della penale maturata. Resta salva la facoltà della Stazione

Appaltante di rivalersi sulla cauzione definitiva ai fini dell'incameramento degli importi maturati a seguito dell'applicazione delle penali.

ARTICOLO 9 - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA DELL'ACCORDO QUADRO

9.1 Fermo restando le ipotesi di risoluzione previste dall'art. 108 del Codice, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., di risolvere il presente accordo quadro, qualora sia il relativo stato di esecuzione, nei seguenti casi:

- a) nel caso di reiterate violazioni alle disposizioni impartite dalla Stazione Appaltante;
- b) nel caso di mancato rinnovo e/o perdita, da parte dell'Appaltatore, delle autorizzazioni previste dalla vigente normativa per l'espletamento dei servizi affidati;
- c) allorché si manifesti qualunque altra forma di incapacità giuridica in capo all'Appaltatore che ostacoli l'esecuzione del presente accordo quadro;
- d) qualora venga accertata la violazione, da parte dell'Appaltatore, della normativa di cui al d. lgs. 152/2006 nell'espletamento dei servizi affidati;
- e) nel caso di sospensione, da parte dell'Appaltatore, dell'esecuzione dei servizi affidati per un lasso di tempo superiore alle 48 ore;
- f) nel caso di reiterata violazione da parte dell'Appaltatore degli obblighi previsti dal CSA in ordine alle modalità di esecuzione del servizio;
- g) nel caso di violazione degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010;
- h) qualora a carico dell'Appaltatore venga adottata una misura interdittiva dell'Autorità Prefettizia ovvero il Prefetto fornisca informazioni antimafia dal valore interdittivo;
- i) in caso di subappalto non preventivamente autorizzato dalla Stazione Appaltante;
- l) nel caso di grave e/o reiterata inosservanza da parte dell'Appaltatore degli obblighi retributivi e contributivi;
- m) nel caso di accertata violazione da parte dell'Appaltatore delle norme di legge concernenti la sicurezza e la salute dei lavoratori;
- n) in caso di malafede, frode o grave negligenza, da parte dell'Appaltatore, nell'esecuzione dei servizi affidati;
- o) nel caso di violazione, da parte dell'Appaltatore, delle norme di cui all'art. 106 del d. lgs. 50/2016 in materia di cessione del credito e del contratto;
- p) nel caso di reiterate inottemperanze da parte dell'Appaltatore alle prescrizioni impartite mediante ordini di servizio dal RUP/DEC;
- q) qualora l'ammontare complessivo delle penali applicate abbia superato il 10 % del valore del presente accordo quadro;
- r) nel caso di inosservanze delle norme e dei principi sanciti nel Codice Etico e nel Modello Organizzativo ex d. lgs. 231/2001, adottati dalla Stazione Appaltante;
- s) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di 15 giorni dalla richiesta da parte della Stazione Appaltante.

In tutte le ipotesi, innanzi contemplate, la risoluzione dell'accordo quadro si verifica di diritto, ai sensi dell'art. 1456 c.c., in coincidenza della ricezione, a mezzo pec, da parte dell'Appaltatore della comunicazione con la quale la Stazione Appaltante dichiara la propria volontà di avvalersi della presente clausola.

Effetti della risoluzione dell'Accordo Quadro.

In caso di risoluzione dell'accordo quadro per una delle cause precedentemente contemplate, l'Appaltatore ha diritto soltanto al pagamento del servizio regolarmente eseguito decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento dello stesso. Nell'ipotesi di risoluzione dell'accordo quadro la Stazione Appaltante ha il diritto di incamerare la cauzione definitiva, fermo restando il diritto al risarcimento del maggior danno subito.

ARTICOLO 10 – RECESSO DALL'ACCORDO QUADRO

10.1 La stazione appaltante può recedere dal presente accordo quadro in qualunque momento previo pagamento dei servizi eseguiti. Il recesso deve essere esercitato in conformità a quanto disposto dall'art. 109 del D. Lgs. n. 50/2016.

ARTICOLO 11 – DIVIETO DI MODIFICHE INTRADOTTE DALL'APPALTATORE

11.1 Nessuna variazione o modifica può essere apportata al presente accordo quadro se non sia stata preventivamente disposta dal RUP/DEC e approvata dalla Stazione Appaltante.

11.2 Le modifiche non preventivamente autorizzate non danno titolo a pagamenti e/o rimborsi di sorta.

ARTICOLO 12 - CAUZIONE DEFINITIVA

12.1 L'Appaltatore ha presentato la garanzia definitiva, di cui all'articolo 103 del D. Lgs n. 50/2016, sotto forma di polizza fideiussoria n. 409767512 rilasciata da AXA ASSICURAZIONI per un importo pari ad Euro 14.400,00, con scadenza il 12 maggio 2024 e con la formula "a prima richiesta". La garanzia deve essere vincolata per tutta la durata del presente accordo quadro.

12.2 La Stazione Appaltante ha il diritto di rivalersi sulla cauzione anche in ragione dell'avvenuta risoluzione del Contratto disposta in danno dell'Appaltatore, nonché per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'Appaltatore medesimo per le inadempienze derivanti dall'inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere.

12.3 In caso di escussione parziale o totale della garanzia, da parte della Stazione Appaltante, l'Appaltatore avrà l'obbligo, entro 15 giorni dalla escussione, di provvedere al relativo reintegro. In caso di inottemperanza a tale adempimento, la reintegrazione si effettuerà a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'Appaltatore in corso di esecuzione del Contratto.

ARTICOLO 13 – ASSICURAZIONI A CARICO DELL'APPALTATORE

13.1 L'Appaltatore, nell'esecuzione del presente accordo quadro, assume ogni responsabilità per qualsiasi danno causato a persone e/o cose sia dello stesso Appaltatore che della Stazione Appaltante e/o di terzi. Inoltre, l'Appaltatore si obbliga a manlevare e mantenere indenne la Stazione Appaltante, anche in caso di giudizio, da qualsiasi azione di responsabilità eventualmente promossa nei confronti di quest'ultima in ragione dei suddetti inadempimenti e violazioni normative direttamente e indirettamente connessi all'esecuzione del presente contratto.

13.2 L'Appaltatore ha prodotto polizza assicurativa RCT/RCO n. 7491400102382 rilasciata da ASSIMOCO con scadenza il 7 marzo 2024.

13.3 Eventuali franchigie restano a carico dell'Appaltatore. Nel caso di giudizio la Stazione Appaltante dovrà esserne esclusa con rivalsa di tutte le spese conseguenti alla instaurazione della lite.

13.4 La copertura assicurativa deve essere garantita dalla data di inizio del servizio fino alla data di emissione del certificato finale di conformità.

ARTICOLO 14 – SUBAPPALTO

14.1 L'Appaltatore, in sede di gara, ha dichiarato di non voler ricorrere al subappalto.

ARTICOLO 15 – ADEMPIMENTI RETRIBUTIVI E CONTRIBUTIVI –

INTERVENTO SOSTITUTIVO

15.1 L'Appaltatore è tenuto ad osservare, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri, tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamenti vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza. L'Appaltatore si obbliga ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nell'esecuzione dei servizi oggetto del presente accordo quadro e dei relativi contratti applicativi, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili alla data di stipula del presente accordo quadro.

15.2 L'Appaltatore si obbliga a manlevare e tenere indenne la stazione appaltante da tutte le conseguenze derivanti dall'eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni di cui sopra.

15.3 In caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo al personale dipendente dell'Appaltatore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all'articolo 105, impiegato nell'esecuzione dei servizi oggetto del presente accordo quadro e dei relativi contratti applicativi, la Stazione Appaltante, ai sensi dell'art. 30, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016, trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi.

15.4 In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'Appaltatore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nell'esecuzione del presente accordo quadro e dei relativi contratti applicativi, il Responsabile del Procedimento, ai sensi dell'art. 30, comma 6, del D. Lgs. n. 50/2016, invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'Appaltatore, a provvedere entro i successivi quindici giorni. Decorso infruttuosamente il suddetto termine e ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la Stazione Appaltante può pagare anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'Appaltatore. I pagamenti eseguiti dalla Stazione Appaltante sono provati dalle quietanze predisposte a cura del Responsabile del Procedimento e sottoscritte dagli interessati.

ARTICOLO 16 - CESSIONE DELL'ACCORDO QUADRO

16.1 Fatte salve le vicende soggettive dell'Appaltatore, di cui all'art. 106, comma 1, lett. d) n. 2 del D. Lgs. n. 50/2016, è vietato al medesimo Appaltatore cedere il presente accordo quadro, a pena di nullità della cessione stessa. Per tutto quando non previsto si applicano le disposizioni di cui all'art. 106 del D. Lgs. 50/2016.

16.2 L'Appaltatore può cedere i crediti derivanti dall'accordo quadro con le modalità espresse all'art. 106, comma 13, del D. Lgs. 50/2016. Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alla Stazione Appaltante. Si applicano le disposizioni di cui alla Legge n.

52/1991. È fatto, altresì, divieto all'Appaltatore di conferire, in qualsiasi forma, procure/deleghe all'incasso.

16.3 L'Appaltatore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il CIG al cessionario, eventualmente anche nell'atto di cessione, affinché lo stesso venga riportato sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conti correnti dedicati nonché ad anticipare i pagamenti all'Appaltatore, mediante bonifico bancario o postale, sui conti correnti dedicati dell'Appaltatore medesimo, riportando il CIG di riferimento.

16.4 In caso di inosservanza da parte dell'Appaltatore agli obblighi di cui al presente articolo, fermo restando il diritto della Stazione Appaltante al risarcimento del danno, il presente accordo quadro si intende risolto di diritto.

ARTICOLO 17 – ESECUZIONE IN DANNO

17.1 Qualora l'Appaltatore non esegua i servizi richiesti dalla Stazione Appaltante, quest'ultima si riserva di avvalersi di un altro operatore economico per l'espletamento di tali prestazioni, con addebito delle spese all'Appaltatore.

ARTICOLO 18 - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

18.1 L'Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010 e successive modifiche. A tal fine, l'Appaltatore deve indicare i conti dedicati alla commessa nonché le generalità delle persone fisiche legittimate ad operare sugli stessi.

18.2 il contratto si intenderà risolto di diritto qualora le transazioni riguardanti il medesimo contratto non vengano eseguite in conformità a quanto stabilito dall'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i.

18.3 L'Appaltatore si obbliga a inserire o far inserire, a pena di nullità assoluta, nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o subcontraenti della filiera delle imprese interessate al presente appalto, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i.

18.4 L'Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura – ufficio territoriale del Governo della provincia di Napoli – dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore / subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

ARTICOLO 19 - SICUREZZA SUL LAVORO

19.1 L'Appaltatore dichiara di essere a conoscenza della vigente normativa riguardante la sicurezza sul lavoro che si impegna ad osservare e far osservare a tutto il personale impiegato nell'esecuzione dell'appalto.

L'eventuale violazione delle norme in materia di sicurezza, da parte dell'Appaltatore, costituisce causa di risoluzione del Contratto.

19.2 L'Appaltatore dichiara di aver preso visione del DUVRI consegnato in sede di gara nonché dei siti in cui deve eseguirsi il servizio.

ARTICOLO 20 – MODIFICHE E VARIANTI

20.1 Le modifiche e le varianti sono regolate dall'art. 106 del Codice.

20.2 Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dall'Appaltatore a meno che non sia stata preventivamente approvata dalla Stazione Appaltante. Qualora siano state apportate modifiche o variazioni non approvate dalla Stazione Appaltante esse non daranno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta.

ARTICOLO 21 - ELEZIONE DI DOMICILIO

21.1 Per l'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'accordo quadro, l'Appaltatore elegge domicilio presso la sede della società e dichiara che ogni comunicazione concernente il presente appalto deve essere eseguita alla seguente

pec: ambientesolidale@legalmail.it. Ogni cambiamento di tale domicilio nel corso delle attività deve essere comunicato alla Stazione Appaltante a mezzo pec.

21.2 La Stazione Appaltante elegge domicilio presso la sede in epigrafe indicata.

ARTICOLO 22 - SPESE CONTRATTUALI

22.1 Il presente accordo quadro viene stipulato nella forma della scrittura privata con firma digitale.

22.2 Tutte le spese del presente accordo quadro, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria, ecc.) sono a totale carico dell'Impresa, ai sensi dell'art. 16 bis del R.D. 18 novembre 1923, n. 2440.

ARTICOLO 23 – PROTOCOLLO DI LEGALITÀ

23.1 L'Appaltatore si impegna a rispettare tutte le previsioni contenute nel "Protocollo di legalità" con particolare riguardo alle clausole dalla n. 1 alla n. 15 che di seguito si riportano:

Clausola n. 1

"La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata e automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto o subcontratto, informazioni interdittive di cui all'art. 84 del d.lgs. n. 159/2011 e s.m.i.. Analogo effetto risolutivo deriverà dall'accertata sussistenza di ipotesi di collegamento formale e/o sostanziale o di accordi con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali d'interesse. Qualora il contratto sia stato stipulato nelle more dell'acquisizione delle informazioni antimafia, sarà applicata a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto ovvero, qualora lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite; le predette penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della stazione appaltante, del relativo importo dalle somme dovute all'impresa in relazione alla prima erogazione utile. In caso di emissione da parte del Prefetto di un'informazione ai sensi dell'art 1septies, D.L. 6 settembre 1982 n. 629, convertito dalla legge 12 ottobre 1982, n. 726, la Stazione appaltante si riserva di valutare discrezionalmente l'opportunità di escludere l'impresa interessata dalla suddetta informazione dalla procedura e da ogni subcontratto, nonché di procedere alla risoluzione dei contratti in corso".

Clausola n. 2

"La sottoscritta impresa s'impegna a comunicare alla stazione appaltante l'elenco ed i dati delle imprese coinvolte nel piano di affidamento con riguardo ai settori di attività di cui 18 all'art. 2 del presente Protocollo, nonché ogni eventuale variazione successivamente intervenuta per qualsiasi motivo".

Clausola n. 3

"La sottoscritta impresa s'impegna ad inserire in tutti i subappalti/subcontratti la clausola risolutiva espressa per il caso in cui emergano informative interdittive, ovvero rigetto dell'iscrizione nella c.d. white list per i settori di interesse, a carico del subappaltatore/subcontraente".

Clausola n. 4

"La sottoscritta impresa s'impegna a dare notizia senza ritardo alla Prefettura, dandone comunicazione alla Stazione appaltante, di ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale in qualunque forma esso si manifesti nei confronti dell'imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei loro familiari (richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di lavorazioni, forniture, servizi o simili a determinate imprese, danneggiamenti o furti di beni personali o in cantiere ecc). Resta fermo l'obbligo di denuncia degli stessi fatti all'Autorità Giudiziaria, come da clausola n. 5 che segue. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell'esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso di cui all'art. 1456 c.c.".

Clausola n. 5

"La sottoscritta impresa s'impegna a denunciare all'Autorità Giudiziaria o agli Organi di Polizia ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ad essa formulata prima della gara e/ o dell'affidamento o nel corso dell'esecuzione dei lavori, anche attraverso suoi agenti, rappresentanti o dipendenti e comunque ogni illecita interferenza nelle procedure di aggiudicazione o nella fase di esecuzione dei lavori. Della denuncia sono informate la Stazione appaltante e la Prefettura, come da clausola n. 4 che precede. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell'esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso di cui all'art. 1456 c.c.".

Clausola n. 6

"La sottoscritta impresa si impegna ad assumere ogni onere e spesa, a proprio carico, derivante dagli accordi/protocolli promossi e stipulati dalla Stazione appaltante con gli Enti e/ o organi competenti in materia di sicurezza, nonché di repressione della criminalità, finalizzati alla verifica preventiva del programma di esecuzione dei lavori in vista del successivo monitoraggio di tutte le fasi di esecuzione dell'opera, delle prestazioni da adempiere e dei soggetti che la realizzeranno, nonché al rispetto degli obblighi derivanti da tali accordi".

Clausola n. 7

"La sottoscritta impresa si impegna a far rispettare il presente Protocollo ai subappaltatori/subcontraenti, tramite l'inserimento di clausole contrattuali di contenuto 19 analogo a quelle riportate nel presente Allegato".

Clausola n. 8

"La sottoscritta impresa si impegna ad inserire nei subappalti/ subcontratti una clausola che subordini sospensivamente l'accettazione e, quindi, l'efficacia della cessione dei crediti effettuata nei confronti di soggetti diversi da quelli indicati nel d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, alla preventiva acquisizione, da parte della Stazione appaltante, con le modalità di cui agli artt. 2 e 3 del presente Protocollo, delle informazioni antimafia di cui agli artt. 84 e 91 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, a carico del cessionario e a riservarsi la facoltà di rifiutare le cessioni del credito effettuate a favore di cessionari per i quali la Prefettura fornisca informazioni antimafia di tenore interdittivo. Analoga disciplina deve essere prevista per tutti i soggetti, a qualsiasi titolo coinvolti nell'esecuzione delle opere, che stipuleranno una cessione dei crediti".

Clausola n. 9

"La sottoscritta impresa si impegna a procedere al distacco della manodopera, così come disciplinato dall'art. 30 del d. lgs. 10 settembre 2003, n. 276, solo previa autorizzazione della Stazione appaltante all'ingresso in cantiere dei lavoratori distaccati; detta autorizzazione è subordinata esclusivamente alla preventiva acquisizione, da parte della Stazione appaltante medesima, delle informazioni antimafia di cui agli artt. 84 e 91 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, sull'impresa distaccante. Analoga disciplina deve essere prevista per tutti quei soggetti, a qualsiasi titolo coinvolti nell'esecuzione delle opere, che si avvarranno della facoltà di distacco della manodopera".

Clausola n. 10

"Il contraente appaltatore s'impegna a dare comunicazione tempestiva alla Prefettura e all'Autorità giudiziaria di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell'esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 del c.p.".

Clausola n. 11

"La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la Stazione appaltante s'impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 321 c.p., 322 c.p., 322-bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p. ".

Clausola n.12

"La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata e automatica del contratto ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o al subcontratto nonché l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui alla legge 136/2010 e successive modificazioni qualora sia effettuata una movimentazione finanziaria (in entrata o in uscita) senza avvalersi degli intermediari e dei conti dedicati di cui all'art. 3 della legge citata. La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e accettare l'obbligo di effettuare gli incassi e i pagamenti, relativi ai contratti di cui al presente Protocollo, attraverso conti dedicati accesi presso un intermediario autorizzato tramite bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, il cui mancato utilizzo costituisce causa di risoluzione del contratto; in caso di violazione di tale obbligo, senza giustificato motivo, sarà applicata una penale nella misura del 10% del valore di ogni singola movimentazione finanziaria cui la violazione si riferisce, traendo automaticamente l'importo dalle somme dovute in relazione alla prima erogazione utile".

Clausola n. 13

"La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e accettare la clausola espressa che prevede la risoluzione immediata e automatica del contratto ovvero la revoca dell'autorizzazione del contratto o sub-contratto in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro, anche con riguardo alla nomina del responsabile alla sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale. A tal fine, si considera, in ogni caso, inadempimento grave: a) la violazione di norme che ha comportato il sequestro del luogo di lavoro, convalidato dall'Autorità Giudiziaria; b) l'inottemperanza alle prescrizioni imposte dagli organi ispettivi; c) l'impiego di personale della singola impresa non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria in misura pari superiore al 15% del totale dei lavoratori occupati nel cantiere o nell'opificio".

Clausola n. 14

"La sottoscritta impresa si impegna a comunicare tempestivamente alla stazione appaltante ogni eventuale variazione dei dati riportati nei certificati camerali propri e delle loro imprese subappaltatrici/subcontraenti e, in particolare, ogni variazione intervenuta dopo la produzione del certificato stesso relativa ai soggetti di cui agli artt. 85 e 91, comma 4, del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 da sottoporre a verifica antimafia. In caso di violazione si applicheranno le sanzioni previste dall'art. 14 del Protocollo".

Clausola n. 15

"La sottoscritta impresa si impegna all'integrale rispetto di tutto quanto previsto nel Protocollo di Legalità sottoscritto fra la Prefettura e la Stazione appaltante e di essere pienamente consapevole e di accettare, il sistema sanzionatorio ivi previsto".

23.2 Ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 231/2001, l'Appaltatore si impegna nei rapporti con la Stazione Appaltante, anche per i propri dipendenti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1381 del Codice Civile, ad attenersi rigorosamente alle norme contenute nel Codice Etico reperibile sul sito www.asianapoli.it, accettandone integralmente tutti i termini e le condizioni che dichiara di ben conoscere. In caso di violazione del suddetto Codice Etico che sia riconducibile alla responsabilità dell'Appaltatore e/o di rinvio a giudizio e/o condanna di quest'ultimo per reati

previsti dal D. Lgs. 231/2001, sarà facoltà della Stazione Appaltante di risolvere il Contratto, a mezzo semplice comunicazione scritta da inviarsi anche via fax, fatto salvo in ogni caso ogni altro rimedio di legge, ivi incluso il diritto al risarcimento degli eventuali danni subiti.

23.3 L'Appaltatore si impegna, anche per i propri dipendenti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1381 del Codice Civile, ad attenersi al Codice di Comportamento pubblicato sul sito internet www.asianapoli.it, la cui violazione può legittimare la Stazione Appaltante a risolvere l'accordo quadro.

ARTICOLO 24 - FORO COMPETENTE

Qualsiasi controversia, ivi comprese quelle relative all'interpretazione, esecuzione, validità o risoluzione del Contratto, non definita ai sensi del precedente capoverso, sarà devoluta alla competenza esclusiva del Foro di Napoli.

ARTICOLO 25 - DOCUMENTI ACCORDO QUADRO

25.1 Formano parte integrante del Contratto i seguenti documenti, con conseguente obbligo dell'Appaltatore di osservarne il contenuto, i seguenti documenti:

- a) Capitolato speciale di Appalto;
- b) DUVRI;
- c) Offerta economica presentata dall'Appaltatore.

ARTICOLO 26 - DISPOSIZIONI FINALI

26.1 L'eventuale nullità di una clausola non incide sulla validità del contratto nel suo complesso.

26.2 Eventuali modifiche all'accordo quadro saranno efficaci solo se concordate per iscritto e sottoscritte dalle Parti.

26.3 Per quanto non previsto dall'accordo quadro si rinvia alle seguenti disposizioni normative nonché ai seguenti atti dell'ANAC: D. Lgs. n. 50/2016; Codice Civile, D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., Legge n. 136/2010 e s.m.i., D. Lgs n. 152/2006, Linee Guida dell'ANAC sugli appalti pubblici.

26.4 In caso di discordanza o contrasto tra le clausole del presente Contratto e quelle contenute negli altri atti di gara, prevarranno le prime sulle seconde.

26.5 Il presente accordo quadro è stipulato in modalità elettronica mediante scrittura privata e sottoscritto con firma digitale.

Napoli, 31 luglio 2023

ASIA Napoli S.p.A.

L'Appaltatore